


PROVINCIA DI TREVISO



Atto T0ASJ5		
Settore T	Ambiente/PianificazioneTerritori	
Servizio AU	Ecologia e ambiente	
U.O.	0030	Rifiuti e Cave
Ufficio TSUS	Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo	
C.d.R.	0023	Ecologia ed Ambiente
Autorizzazione impianto		
N. Reg. Decr.	72/2010	Data 11/02/2010
N. Protocollo	15522/2010	2
Oggetto: Guidolin Giuseppe - Eco.G. s.r.l.		
Impianto di Castelfranco - Rinnovo autorizzazione		
recupero rifiuti speciali non pericolosi		
artt.210, 270 e 271 del D.lgs 152/06, L.R. 3/2000		
IL DIRIGENTE		
VISTO il D.D.P. n. 54 del 27.01.2000 con il quale la ditta		
GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. SRL con sede legale in		
Castelfranco Veneto, via per San Floriano, è stata		
autorizzata ad effettuare il recupero di materiali inerti		
in un'area sita in Comune di Castelfranco Veneto, via per		
S. Floriano, per le tipologie di rifiuti descritte ai		
paragrafi 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.6 - 7.11 - 7.14 - 7.31 - 12.2		
- 12.3 e 12.9 Allegato 1, suballegato 1 del D.M.		
05.02.1998;		
VISTO il D.D.P. n.895 del 24.11.2004 con il quale è stata		
concessa alla Ditta una proroga temporanea all'esercizio		



PROVINCIA DI TREVISO


dell'attività di cui al D.D.P. 54/2000;

VISTO il D.D.P. n.44 del 18.01.2005 con cui è stata rinnovata fino al 31.01.2010 l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi per i rifiuti identificati dai codici CER 01.04.08, 01.04.10, 01.04.12, 01.04.13, 02.04.01, 10.11.03, 10.12.06, 10.13.11, 10.13.14, 17.01.01, 17.01.07, 17.03.02, 17.05.04, 17.09.04, 20.03.01;

VISTO il D.D.P. n.629 del 17.09.2008 con cui la ditta, ad integrazione di quanto autorizzato con D.D.P. n.44 del 18.01.2005, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.152/06 al recupero in impianto del rifiuto con codice CER 191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211 - limitatamente al cemento contrappeso di apparecchiature fuoriuscite elettrodomestiche e/o industriali derivante da operazioni di selezione e cernita effettuate presso l'impianto di recupero rifiuti della ditta Padana Rottami s.r.l.;

VISTA la nota del 29.06.2009, assunta al prot.n.73931/09 del 09.07.2009, con cui la ditta ha presentato richiesta di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi;

VISTA la documentazione integrativa inoltrata dalla ditta con note del 30.12.2009, assunta al protocollo n.131989 del



31.12.2009;

RILEVATO che la ditta, con la documentazione integrativa di cui sopra, ha presentato alcune modifiche all'impianto esistente consistenti in:

1. installazione di un vaglio mobile Powerscreen Warrior 1400 per la selezione delle parti fini;

2. installazione di un separatore magnetico SMR 20-95 a nastro;

3. realizzazione di una piazzola in cls di dimensioni 15x18 m per il controllo dei materiali in ingresso all'impianto, dotata di sistema di gestione delle acque a circuito chiuso di prima e seconda pioggia;


4. realizzazione di un terrapieno con elevazione massima dal piano campagna di 3 m, per il rialzo del piano di lavorazione del vaglio;

5. realizzazione di impianto di sfangamento mezzi con sistema di ricircolo a circuito chiuso delle acque;

6. installazione di un sistema di abbattimento polveri costituito da 13 irrigatori;

VISTA la relazione tecnica, in allegato alla nota del 30.12.2009, prot.n.131989 del 31.12.2009, descrivente i risultati di una campagna di rilievo fonometrico svolta in data 19.11.2009 presso il sito d'impianto;

RILEVATO che l'impianto nella sua configurazione attuale rispetta i limiti assoluti di emissione ed immissione




nonché il limite differenziale di immissione ai recettori;

RITENUTO che l'installazione dei nuovi macchinari e la messa in esercizio dell'impianto, secondo le modifiche di cui agli elaborati progettuali presentati, debbano essere subordinate alla presentazione di una relazione previsionale di impatto acustico che dimostri il non superamento (anche tramite l'eventuale predisposizione di adeguate misure di contenimento quali barriere fonoassorbenti, incapsulamento...) dei limiti ai recettori, previsti dalle norme vigenti nonché dai regolamenti comunali in materia di rumore;

CONSIDERATO che, dagli elaborati progettuali presentati, la ditta intende realizzare due sistemi per la raccolta - accumulo - trattamento - riutilizzo delle acque reflue industriali, il primo annesso alla platea adibita al conferimento di rifiuti, il secondo annesso alla platea adibita a sfangamento dei mezzi aziendali;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare in linea tecnica la realizzazione dei suddetti sistemi, fermo restando che dagli stessi non si originano scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs.152/2006;

DATO ATTO che l'eventuale attivazione dello scarico in uscita dai due impianti di raccolta - accumulo - trattamento - riutilizzo delle acque reflue industriali potrà avvenire solamente a seguito di una specifica



autorizzazione di questa Amministrazione da rilasciarsi su istanza della ditta;

CONSIDERATO che la collocazione del pozzetto scolmatore, previsto a valle del disoleatore della linea di trattamento delle acque reflue derivanti dallo sfangamento, non dà una totale garanzia che a disperdersi sul suolo siano le sole acque meteoriche cadenti sulla platea pulita, ma che le stesse possono essere oggetto di contaminazione da parte delle acque derivanti dallo sfangamento, ancora presenti nella linea di trattamento;

RITENUTO pertanto di chiedere alla ditta che l'installazione del pozzetto scolmatore avvenga in testa alla linea di trattamento, a monte del pozzettone grigliato di raccolta delle acque derivate dallo sfangamento, in modo da dare totale garanzia che soltanto le acque meteoriche cadenti sulla platea pulita vadano in dispersione sul suolo;

DATO ATTO che la ditta ha previsto uno stoccaggio di rifiuto lavorato in attesa di caratterizzazione come MPS pari a 5.000 ton;

CONSIDERATO che, ai sensi della circolare ministeriale 5205 del 15/07/2005, le partite di rifiuto in attesa di omologazione come MPS possano essere al massimo di 3.000 mc e pertanto, considerando un peso di volume unitario pari a 1.5 ton/mc, pari a 4.500 ton;



PROVINCIA DI TREVISO

RITENUTO pertanto che lo stoccaggio massimo di rifiuti lavorati in attesa di certificazioni analitiche debba essere pari a 4.500 ton e comunque mai superiori a 3.000 mc;

VISTE le relazioni istruttorie dei competenti uffici provinciali datate 20.01.2010 e 26.01.2010;

CONSIDERATO che la D.G.R.V. 2528/1999, alla lettera B) prevede di sottoporre a rivalutazione ISTAT del costo della vita l'ammontare delle somme garantite con la polizza fideiussoria;

RITENUTO che l'importo originariamente previsto in base alla DGRV 2528/1999 di 103,29 Euro/tonnellata, per rifiuti presenti nell'impianto in parola, debba essere rivalutato al 31.12.2009 a 129,00 Euro/tonnellata;

RITENUTO di rilasciare un'unica autorizzazione ricomprensiva dell'attività di gestione dei rifiuti e le emissioni diffuse;

VISTE la DGRV 2528/1999 e la L.R. 3/2000;


VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTI la L. 447/1995, il DPCM 1 marzo 1991 e il Dpcm 14 novembre 1997;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La ditta Guidolin Giuseppe - Eco. G. s.r.l.




(C.F.01133260263), con sede legale in Castelfranco Veneto, via San Floriano, 29, è autorizzata, ai sensi dell'art. 210 e degli artt.270 e 271 del D.Lgs. 152/2006, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito nel comune di Castelfranco Veneto e catastalmente individuato dal map.169 del fg.47. La presente autorizzazione ha validità fino al 31.01.2020.

L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia.

ART. 2 - Presso l'impianto possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'allegato I al presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate, nonché delle seguenti prescrizioni.

1) I rifiuti di cui alla tipologia A, così come definita nell'allegato I al presente provvedimento, in ingresso devono essere accompagnati da scheda descrittiva del rifiuto (conforme a quella di cui all'allegato II al presente provvedimento) compilata e sottoscritta dal produttore e/o da verifiche analitiche che ne attestino la non pericolosità e la natura inerte (tra cui il test di cessione). La scheda, complementare al formulario di trasporto, deve essere conservata in impianto. Qualora l'impianto accerti, in fase di ricezione, una discrepanza




fra quanto dichiarato nella documentazione di accompagnamento al rifiuto e/o nel formulario oppure ritenga necessario effettuare ulteriori indagini sul rifiuto, il rifiuto deve restare confinato nell'area di conferimento fino all'ottenimento delle certificazioni analitiche. Qualora, a seguito delle verifiche analitiche, il rifiuto non sia classificabile come non pericoloso ed inerte, e quindi non si possa escludere il rischio di rilascio di sostanze nocive per l'ambiente, esso deve essere restituito al produttore ovvero inviato ad idoneo impianto di recupero/smaltimento;

2) i rifiuti con codici CER 17.05.04 devono essere gestiti secondo le seguenti prescrizioni:

a) le terre e rocce, di cui alla parte I dell'allegato III al presente provvedimento, nonché le terre e rocce per le quali sia stata analiticamente verificata la presenza di contaminanti in concentrazioni inferiori o uguali a quelle previste dalla Colonna A Tabella 1 dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D.Lgs.152/2006 possono essere miscelate tra di loro senza restrizione alcuna e costituire partite miste, purché sia evitata ogni miscelazione e/o commistione con terre e rocce diverse da quelle al presente punto;

b) le terre e rocce diverse da quelli di cui alla parte I del allegato III al presente provvedimento o con concentrazioni di contaminanti superiori a quelle della



Colonna A e inferiori o uguali a quelle della Colonna B

Tabella 1 dell'Allegato 5, Parte IV, Titolo V del

D.Lgs.152/2006, devono essere stoccate e gestite per

partite omogenee in termini di contenuto di contaminanti;

tali partite non devono essere miscelate tra loro né con

altri rifiuti ed in particolare con altre terre e rocce;

c) gli impieghi delle terre di cui al precedente p.to b)

devono essere compatibili con quanto previsto dalla Legge

in relazione al grado di contaminazione di detti materiali

e devono essere preventivamente verificati sotto la diretta

responsabilità della ditta; in particolare l'impiego per

reinterri, riempimenti e operazioni similari deve avvenire

previa verifica della compatibilità dei materiali con la

destinazione urbanistica del sito in cui è previsto il loro

impiego; è escluso l'impiego in zone con destinazione d'uso

agricolo di materiali di cui al precedente p.to b);

3) il ricevimento dei rifiuti con codice CER 191212 - altri

rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento

meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce

191211 - è limitato esclusivamente al cemento contrappeso


di apparecchiature fuoriscopo elettrodomestiche e/o

industriali derivante da operazioni di selezione e cernita

effettuate presso l'impianto di recupero rifiuti della

ditta Padana Rottami s.r.l., sito in via per san Floriano a

Castelfranco Veneto; tale rifiuti per essere ammessi




all'impianto devono espressamente riportare sul formulario di trasporto la dicitura: "cemento contrappeso di apparecchiature fuoriuso elettrodomestiche e/o industriali"; la ditta, in fase di ricevimento, deve effettuare diligenti e puntuali controlli circa la corrispondenza del rifiuto a quanto riportato nel formulario di trasporto.

ART. 3 - La ditta è autorizzata a svolgere la messa in riserva (R13) funzionale alle operazioni di recupero e l'attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccanicamente e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata. Le materie prime secondarie saranno destinate alla realizzazione di riempimenti, di reinterri, di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e portuali, piazzali industriali e devono rispettare i seguenti requisiti:

1) TIPOLOGIE B e C di cui all'allegato I al presente provvedimento: eluato conforme a quanto previsto in all.3 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;

2) TIPOLOGIE A, D, E di cui all'allegato I al presente



provvedimento: eluato conforme a quanto previsto in all.3

del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e con caratteristiche di cui

(a seconda dell'utilizzo):

a) alla circolare del Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 e

s.m.i.;

b) alla norma UNI EN 13242 "Aggregati per materiali non

legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in

opere di ingegneria civile e nella costruzione di

strade";


c) alla norma UNI EN 13285 "Miscele non legate

Specifiche";

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettano i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

ART. 4 - La Ditta deve gestire l'impianto secondo il layout di cui alla documentazione allegata al presente provvedimento e trasmessa con note del 29.06.2009, assunta al prot.n.73931/09 del 09.07.2009 e del 30.12.2009, assunta al protocollo n.131989 del 31.12.2009, nonché nel rispetto dell'art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

1) la separazione fisica del rifiuto dal terreno in posto, nell'area destinata allo stoccaggio del rifiuto in attesa di lavorazione e in attesa di omologazione come materia




prima seconda, deve essere garantita tramite la posa di uno strato separatore permeabile costituito da geotessile (TNT - tessuto non tessuto) e sovrapposto misto stabilizzato;

2) l'installazione del vaglio Powerscreen Warrior 1400, del separatore magnetico nonché la realizzazione del terrapieno sono subordinate alla presentazione, entro 45 giorni dal ricevimento del presente atto, di una relazione previsionale di impatto acustico che tenga conto delle modifiche, di cui agli elaborati progettuali presentati con le note di cui sopra, e che dimostri il non superamento (anche tramite l'eventuale predisposizione di adeguate misure di contenimento quali barriere fonoassorbenti, incapsulamento...) dei limiti ai recettori, previsti dalle norme vigenti nonché dai regolamenti comunali in materia di rumore;


3) la ditta deve adeguare l'impianto agli elaborati progettuali presentati con le note di cui sopra nonché alle prescrizioni del presente decreto entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

4) dell'avvenuto adeguamento la ditta deve dare comunicazione trasmettendo la documentazione di cui al seguente punto 5) entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

5) la ricezione ed il trattamento dei rifiuti secondo il nuovo lay-out può avere inizio solo a seguito della




PROVINCIA DI TREVISO



presentazione della seguente documentazione:

- a) dichiarazione di fine lavori del direttore lavori;
- b) nuova planimetria dell'impianto con l'indicazione dell'area destinata allo stoccaggio del rifiuto lavorato in attesa di certificazioni analitiche;
- c) il certificato di collaudo funzionale, che deve certificare anche:
 - il rispetto dei limiti sul rumore ai recettori, basandosi sui risultati di apposita campagna di rilievo fonometrico svolta in fase di lavorazione dell'impianto;
 - la regolare esecuzione dei due sistemi di raccolta - accumulo - trattamento - riutilizzo delle acque reflue industriali, il primo annesso alla platea adibita allo stoccaggio di rifiuti, il secondo annesso alla platea adibita a sfangamento dei mezzi aziendali;
 - pozzetto scolmatore, previsto nella linea di trattamento delle acque di sfangamento, a monte della linea di trattamento e più precisamente a monte del pozzetto grigliato;
- 6) la quantità massima di rifiuti conferibili e trattabili nell'impianto è di 20.000 ton/anno pari a 13.333 ton/anno adottando un peso unitario di volume di 1,5 ton/mc;
- 7) il quantitativo massimo di rifiuto stoccabile




complessivamente in impianto, comprensivo della messa in riserva pre-lavorazione, del deposito del rifiuto lavorato in attesa di certificazioni analitiche e del rifiuto esitato dalle lavorazioni è di 7.500 ton, pari a 5.000 mc, adottando un peso unitario di volume di 1,5 ton/mc; in particolare il quantitativo massimo di rifiuto lavorato in attesa di certificazioni analitiche di 4.500 ton pari a 3.000 mc, adottando un peso unitario di volume di 1,5 ton/mc;

8) il deposito di materiale inerte in natura che esula dall'attività di recupero rifiuti, è essere consentito all'interno dell'area dell'impianto esclusivamente nelle aree "deposito inerti naturali" come da planimetria di progetto tav.1 allegata alla nota del 30.12.2009, prot.n.131989 del 31/12/2009, purché:

a) sia assicurata la non commistione fra rifiuti e tali materiali;

b) sia posta in essere idonea cartellonistica per il preciso ed univoco riconoscimento dei rifiuti rispetto a tali materiali;

9) il ciclo di recupero dei rifiuti con codici appartenenti alle tipologie B e D, di cui all'allegato I al presente provvedimento, deve svolgersi esclusivamente su area pavimentata con gestione delle acque, sia nella fase di messa in riserva, che nelle fasi di lavorazione e



stoccaggio post-lavorazione in attesa delle certificazioni
come MPS;

10) è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro e/o con
altri materiali, realizzata allo scopo di diluire il
contenuto di contaminanti così da rendere assoggettabili al
recupero partite di rifiuti non dotate in origine di idonee
caratteristiche;


11) deve essere sempre presente idonea cartellonistica che
permetta il preciso ed univoco riconoscimento dei rifiuti,
dei rifiuti in attesa di omologazione quali MPS, dei
rifiuti esitati dalle operazioni di recupero e destinati ad
altro idoneo impianto, delle materie prime seconde;

12) i rifiuti, derivanti dalle operazioni di recupero,
devono essere depositati in cassoni e/o contenitori a
tenuta, coperti a fine lavorazione e comunque atti a
preservare il contenuto dal dilavamento meteorico;

13) presso l'impianto devono essere utilizzati i soli
macchinari previsti da progetto; in particolare il frantoio
deve essere il modello KK 114 della Brown Lenox ed il
gruppo vagliante, qualora installato, deve essere il
modello Warrior 1400 della Powerscreen;

14) i rifiuti conferiti in impianto devono essere gestiti
per partite, le cui caratteristiche sono determinate
secondo le seguenti modalità:

a) la partita deve essere composta da rifiuti compatibili



per tipologia, anche se derivanti da produttori diversi e/o conferimenti successivi;

b) ogni partita deve essere tenuta distinta e delimitata;

c) ciascuna partita deve essere univocamente determinata tramite numerazione progressiva;

d) la partita deve essere dichiarata chiusa al momento di avviarla alle operazioni di recupero (macinatura, vagliatura e selezione granulometrica);


e) per ciascuna partita chiusa deve essere tenuta traccia dei codici, delle provenienze e dei quantitativi dei rifiuti in essa contenuti; deve infine essere tenuta traccia del quantitativo complessivo di rifiuti costituenti la partita;

f) non è consentita l'aggiunta di ulteriore materiale ad una partita chiusa;

g) il rifiuto appartenente ad una partita non ancora chiusa non può essere avviato al recupero né uscire dall'impianto;

h) il rifiuto in ingresso all'impianto e destinato direttamente alla lavorazione, senza subire alcuna operazione di messa in riserva, deve costituire una partita a sé stante;

i) il rifiuto lavorato in attesa di omologazione come materia prima seconda e le materie prime seconde devono essere individuate in partite; tali partite





possono essere generate anche dalla lavorazione di rifiuti gestiti per partite diverse; le partite di rifiuto lavorato e della materia prima seconda devono essere tenute distinte e delimitate, univocamente determinate con numerazione progressiva, per ciascuna di esse deve essere indicato da quali partite di rifiuti si generano e sulle stesse devono essere eseguite le caratterizzazioni di cui all'art.3; le partite devono, in ogni caso, avere dimensione massima di 3000 mc.

ART. 5 - La ditta è tenuta ad impedire le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti adottando idonee misure per il loro abbattimento, osservando le seguenti prescrizioni:

1) l'area dedicata all'attività di stoccaggio inerti, frantumazione inerti, stoccaggio materiale frantumato e movimentazione del frantumato devono essere dotate di barriere naturali di altezza adeguata, comunque non inferiore all'altezza dei cumuli, orientate in modo da contrastare l'effetto dei venti prevalenti e limitare le emissioni diffuse di polveri;

2) la pavimentazione delle strade e dei piazzali, percorsi da mezzi di trasporto e d'opera, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri che deve quindi essere





sempre in buono stato di pulizia e manutenzione;


3) al fine di impedire il sollevamento e la diffusione delle polveri nelle fasi di movimentazione del materiale, durante la circolazione dei mezzi e nella fase di stoccaggio del materiale, deve essere installato un apposito impianto fisso o mobile di irrorazione per bagnare i piazzali e le strade di accesso all'area di lavoro fonte di emissioni polverulente;

4) le operazioni di frantumazione devono essere dotate di un sistema di nebulizzazione ad acqua nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali;

5) le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento delle polveri devono essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;

6) qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento delle polveri necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.


ART. 6 - La ditta è autorizzata in linea tecnica alla realizzazione ed all'esercizio dei due sistemi di raccolta



- accumulo - trattamento - riutilizzo delle acque reflue industriali, il primo annesso alla platea adibita allo stoccaggio di rifiuti, il secondo annesso alla platea adibita a sfangamento dei mezzi aziendali.

L'avvio dei due sistemi è subordinato alla presentazione alla Provincia della documentazione di cui all'art.4 p.to 5) del presente provvedimento. Vanno rispettate le seguenti prescrizioni:

1) la pulizia e la manutenzione dei due sistema di raccolta - accumulo - trattamento - riutilizzo, il primo annesso alla platea adibita allo stoccaggio di rifiuti, il secondo annesso alla platea adibita a sfangamento dei mezzi aziendali, vanno effettuate regolarmente e a sistemi inattivi. In particolare le vasche devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi ed oli possa pregiudicare l'efficacia dei due sistemi a ciclo chiuso. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte ad evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo. Le superfici sottese dai due sistemi di raccolta - accumulo - trattamento - riutilizzo delle acque reflue, nel caso in cui lo scarico delle linee delle acque di processo venisse attivato, deve essere accuratamente pulita in modo da



evitare che il dilavamento meteorico possa dar luogo a trascinarsi di sostanze indesiderate e/o inquinanti verso il ricettore dello scarico stesso;


2) è vietato immettere nei due sistemi di collettamento, raccolta, trattamento e riutilizzo, reflui diversi da quelli previsti nel progetto;

3) qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dei due sistemi di raccolta - accumulo - trattamento - riutilizzo deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione;

3) le acque reflue industriali accumulate possono essere riutilizzate esclusivamente nel primo sistema per la bagnatura del rifiuto posto sulla piazzola di conferimento e nel secondo sistema per lo sfangamento dei mezzi aziendali;

4) la vasca di raccolta delle acque di prima pioggia deve essere sempre recettiva per le acque meteoriche cadenti sulla piazzola dell'evento meteorico successivo;

5) il personale addetto deve attenersi con diligenza ed attenzione alle modalità previste per la corretta gestione della funzionalità dei pozzetti scolmatori, in modo che le acque industriali siano soggette al percorso stabilito dal progetto dei due sistemi di raccolta - accumulo - trattamento - riutilizzo dei reflui, per i quali non è previsto lo scarico.



PROVINCIA DI TREVISO

ART. 7 - La ditta deve lasciare indenne la Provincia di Treviso da qualsiasi responsabilità derivante, direttamente o indirettamente, dai lavori di adeguamento e dall'esercizio dell'impianto approvato in linea tecnica con il presente provvedimento.

ART. 8 - La ditta deve fornire:


a) entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto una polizza fideiussoria avente validità sino almeno al 31.07.2020, di importo almeno pari a 967.500,00 Euro (novecentosessantasettemilacinquecento/00 Euro) e stilata secondo il fac-simile scaricabile dal seguente indirizzo internet http://ecologia.provincia.treviso.it/rifiuti_comunicazioni.asp?idunita=9;

b) entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto una polizza di responsabilità civile inquinamento pari almeno a 516.000,00 per sinistro e per anno Euro (cinquecentosedicimila/00 Euro) con validità sino almeno al 31.01.2020.

ART. 9 - L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 10 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita





nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 11 - Il presente atto, poiché rilasciato ai sensi degli articoli 210, 270 e 271 del D.Lg. 152/2006, non sostituisce visti, pareri e concessioni, nonché eventuali altri atti autorizzativi, necessari al fine della realizzazione e gestione delle opere previste nel progetto.

Pertanto la presente autorizzazione è accordata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

ART. 12 - Ogni variazione impiantistica, fermi restando gli obblighi di legge, deve essere comunicata preventivamente a questa Amministrazione, corredata degli eventuali elaborati tecnici, ai sensi dell'art. 23, comma 6 e dell'art. 26, comma 6 della L.R. 3/2000. Modifiche sostanziali dell'impianto, che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni, ed il trasferimento dell'impianto in altra sede, devono essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 269 commi 2 e 8 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 13 - La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta nei casi di cui all'art. 35 della L.R. 3/2000 ed ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006.

ART.14 - Il presente decreto va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, al Comune di Castelfranco Veneto, all'Arpav



Dipartimento Provinciale di Treviso, ad Arpav -
Osservatorio Rifiuti e affisso all'albo della Provincia e
del Comune.

Dott. Carlo Rapagnoli

